



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 08/2016

Villorba, 11 agosto 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Appalti: le nuove linee guida sul DGUE

Pubblicate le Linee guida con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale. Al documento di indirizzo viene allegato uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", in Gazzetta Ufficiale n.174 del 27 luglio 2016

Terre e rocce da scavo: approvato il nuovo Regolamento

Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 ha approvato il DPR che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo. Il provvedimento attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Consiglio dei Ministri, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 279

Il Corpo Forestale dello Stato assorbito dai Carabinieri

Il 28 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo con cui il Corpo Forestale dello Stato viene accorpato all'Arma dei Carabinieri: ciò significa che il Corpo viene di fatto soppresso e i "forestali" vengono trasferiti nell'Arma dei Carabinieri.

Schema di Decreto Legislativo Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

ANGA: fissati i criteri di iscrizione alla categoria 6

Il Comitato Nazionale fissa i criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano.

Albo nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione 13 luglio 2016, prot. n. 03/Albo/CN recante "Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

Sistri: aggiornamento documenti

Il 18 luglio 2016 sono state messe a disposizione sul portale del sistema nuove istruzioni per gli operatori.

www.sistri.it

Autorizzazioni ambientali: nuova disciplina della conferenza dei servizi

E' entrato in vigore il 28 luglio scorso il Decreto Legislativo 127/2016 che semplifica e disciplina le nuove procedure per la conferenza di servizi, in attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).

Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016

Residui vegetali: nuove disposizioni in arrivo

E' stata promulgata la Legge in materia di semplificazioni nel settore agricolo e agroalimentare che sottrae al regime di gestione dei rifiuti i residui vegetali.

Il provvedimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Disegno di legge recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale". Atto del Senato 1328-B. Approvato in via definitiva il 06 luglio 2016.

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.09.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti: sono possibili correzioni?

Premessa

Come ci si comporta quando si riscontra un errore su un formulario?

L'interrogativo non è di poco conto nella pratica, soprattutto quando il problema emerge dopo aver già consegnato le copie di spettanza ai vari attori del processo di gestione.

Tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di beni di consumo da cui originano rifiuti, devono garantire una corretta, attenta e puntuale gestione degli stessi, tanto più se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le finalità dell'attuale sistema di norme e controlli sulla gestione dei rifiuti sono di duplice natura:

- 1) garantire che l'intero ciclo di gestione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, recupero, trasporto, spedizione, smaltimento, intermediazione), sia oggetto di un quadro conoscitivo completo;

2) assicurare che il corso di vita del rifiuto possa essere sempre seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali, o parte di essi, ricevano trattamenti impropri e siano avviati a destinazioni ignote.

L'impianto sanzionatorio previsto dal D.L.vo 152/06, è uniformato ad un generale principio di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione.

Questo principio è sancito dall'art. 178, comma 3: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina, paga"*.

Controllo della tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla destinazione finale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 188- bis del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovvero nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli art. 190 e 193.

Atteso il regime transitorio del doppio binario, ad oggi, il Formulario – integrato al registro di carico/scarico - è lo strumento che consente l'esatta tracciabilità del rifiuto.

Tale documento non assolve alla sola mera funzione di accompagnamento dei rifiuti su strada; esso ha un ruolo fondamentale nell'esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto.

Da un punto di vista sostanziale, il formulario è un importante chiave di verifica della regolarità della gestione del rifiuto.

Il contenuto del FIR: le informazioni necessarie

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto di qualsiasi rifiuto e deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

La copia del formulario deve essere conservata per cinque anni.

Il modello e i contenuti del FIR sono fissati con il Decreto Ministero dell'Ambiente 01 Aprile 1998 n. 145.

Dal formulario devono risultare almeno i seguenti requisiti minimi:

- 1) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- 2) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- 3) impianto di destinazione;
- 4) data e percorso dell'istradamento;
- 5) nome ed indirizzo del destinatario.

In ordine a tali elementi, il formulario non ammette errori e, pertanto, non può mai contenere dati inesatti o incompleti.

Errori e omissioni: quando è possibile la correzione

Nella pratica sussiste la possibilità che uno o più soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti, possa omettere o non compilare debitamente i formulari di identificazione che accompagnano i rifiuti (siano essi pericolosi o non pericolosi) dal luogo di produzione sino all'impianto di smaltimento o recupero.

Un formulario che riporti dati inesatti o incompleti che necessitano di essere corretti, configura una violazione di legge espressamente prevista e sanzionata.

Le voci contenute nel FIR costituiscono le informazioni necessarie che devono essere tutte presenti e corrette sin dalla partenza del rifiuto, pena le sanzioni previste dall'art. 285 del D.Lgs. 152/06.

Le condotte sanzionate dall'art. 258, c. 4 sono di due tipi, ovvero:

- 1) mancato utilizzo del formulario durante il trasporto;
- 2) utilizzo del formulario con l'indicazione di dati incompleti o inesatti.

Si tratta di due diverse condotte che sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all'art. 483 Cod. Pen.

La regola generale di buona prassi nell'utilizzo del formulario è che tale documento non venga corretto.

Il formulario deve necessariamente contenere tutti i dati richiesti all'atto della partenza del rifiuto (tranne, ovviamente, i dati relativi all'accettazione del carico).

La struttura del formulario è rigida, pertanto gli errori di compilazione possono essere corretti solo prima della partenza. La correzione va fatta in modo da rendere sempre leggibile in tutte e quattro le copie la parte annullata.

Una volta che il mezzo ha iniziato il suo viaggio, non si possono più apportare correzioni sul formulario, fatta eccezione per quelle riservate al trasportatore relative ad eventuali soste tecniche o a cambi di percorso.

È evidente che nel momento in cui si cambia il nome del produttore o del destinatario o del trasportatore, o il codice di identificazione del rifiuto, si perdono i dati fondamentali della tracciabilità dei rifiuti trasportati.

A rigore, laddove il carico giunga a destinazione con un formulario incompleto o inesatto il carico va respinto per intero. E' appena il caso di ricordare che sebbene accade di norma che il formulario venga predisposto dalla ditta che effettua il trasporto del rifiuto, la responsabilità concernente la corretta compilazione del formulario restano a carico del produttore/detentore del rifiuto.

Il produttore può affidarsi a soggetto terzo nella redazione del documento, ma non per questo può disinteressarsi dei contenuti dichiarati. La responsabilità della corretta redazione resta comunque a suo carico.

Si ricorda che il formulario è considerato parte integrante del registro di Carico-Scarico.

Ciò comporta che il produttore deve sempre:

- 1) indicare nelle copie del formulario in suo possesso (la I e la IV copia), il numero di registrazione corrispondente;
- 2) archiviare le copie del formulario in modo tale da essere facilmente interfacciabili con le corrispondenti annotazioni del registro di carico/scarico.

Normativa di riferimento

- Art. 193D.Lgs. 152/2006

- Circolare Ministero Ambiente n GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148"

- D.M. 01 aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

FAQ (Le domande più frequenti)

Si può correggere un errore su un formulario di identificazione dei rifiuti dopo aver già consegnato le varie copie ?

No. Una volta che il mezzo ha iniziato il suo viaggio il formulario non può mai essere corretto.

Qual è il valore della firma e controfirma nel formulario di identificazione dei rifiuti ?

La firma e controfirma sul formulario sono una conferma del dovere di controllo reciproco e responsabilità condivisa tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

Purtuttavia, la responsabilità del produttore/detentore, che compila e sottoscrive il formulario, è piena e totale, in quanto con la firma dichiara la veridicità ed esattezza dei dati in esso inseriti. Di contro, nel trasportatore che controfirma può ravvisarsi soltanto una responsabilità generale in materia di trasporto di cose.